

547. Regio decreto 6 maggio 1932 n. 685. Approvazione dello Statuto della Società italiana degli autori ed editori

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1932, n. 685, ed in GU 25 giugno 1932 n. 146. È entrato in vigore il 9 agosto 1932.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia

Visto il Nostro decreto del 1 febbraio 1891, n. LIII, col quale la Società italiana degli autori fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo Statuto;

Visto il Nostro decreto 3 novembre 1927 n. 2138, col quale fu approvato il nuovo Statuto della predetta Società;

Visto il decreto del Capo del Governo 31 agosto 1931, che conferì al commissario straordinario per l'amministrazione della Società, l'incarico di predisporre un piano di riforma dello Statuto predetto;

Visto il nuovo testo di Statuto presentato, per l'approvazione, dal commissario straordinario della Società;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale delle corporazioni; sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e segretario di Stato, e del Ministro segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato lo Statuto della Società italiana degli autori ed editori, nel testo annesso al presente decreto e firmato, di ordine Nostro, dai Ministri proponenti, in sostituzione del testo approvato con nostro decreto 3 novembre 1927, n. 2138.

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

1. È costituita con sede in Roma, la Società italiana degli autori ed editori.

2. La Società ha per iscopo l'esercizio e la tutela giuridica ed economica del diritto d'autore in genere e dei diritti spettanti ai singoli soci in ispecie.

Costituiscono, particolarmente funzioni sociali:

a) l'accertamento, l'incasso e il riparto dei proventi derivanti dall'esercizio del diritto di autore;

b) le consultazioni in materia di diritto di autore;

c) la composizione amichevole e arbitrale di controversie fra i soci in materia di diritto di autore;

d) lo studio del diritto di autore in ogni sua manifestazione.

La Società persegue, inoltre, scopi di previdenza fra i soci.

La Società può assumere, per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti che, comunque, abbiano attinenza con l'industria dello spettacolo e con quella editoriale.

3. La Società può assumere la rappresentanza di enti o di singoli, stranieri o italiani per l'esercizio e la tutela dei diritti d'autore ad essi spettanti.

Può del pari delegare la propria rappresentanza generale o particolare a enti o singoli, italiani o stranieri, per l'esercizio e la tutela all'estero dei diritti ad essa affidati.

TITOLO II

DEI SOCI E DEI MANDANTI

4. I soci si distinguono in effettivi ed onorari.

Possono essere soci effettivi i cittadini o gli enti italiani che siano autori od editori o che, comunque, in via originaria o derivata, siano titolari di diritti di autore.

Possono anche essere soci effettivi i cittadini italiani che abbiano particolare competenza nella materia del diritto di autore.

Sono soci onorari coloro che, italiani o stranieri, avendo particolari benemeritenze nel campo del diritto di autore, siano nominati tali dal Consiglio generale della Società.

La qualità di socio è incompatibile con quella di impiegato della Società.

5. Chi intende divenire socio effettivo deve presentare domanda scritta, controfirmata da due soci effettivi, al presidente della Società, indicando la sezione o le

sezioni della Società cui intende di essere assegnato.

Il presidente sottopone la domanda alle commissioni di sezione interessate: se queste esprimono parere favorevole, la domanda di ammissione si intende accolta; in caso contrario il presidente ne riferisce al comitato direttivo che decide definitivamente in merito.

6. L'iscrizione a socio importa l'applicazione ed impegna alla osservanza delle norme di statuto e di regolamento della Società ed obbliga al pagamento dei contributi sociali regolarmente deliberati dai competenti organi.

La qualità di socio è impegnativa per sei anni. Si rinnova tacitamente per altrettanto periodo ove il socio non presenti le proprie dimissioni sei mesi avanti la scadenza del sessennio e così successivamente.

Il socio che presenta le dimissioni rimane impegnato ai soli effetti patrimoniali nel periodo di tempo residuo a raggiungere il sessennio e, comunque, per tutto il tempo di durata dei contratti stipulati dalla Società nell'interesse di esso socio prima delle sue dimissioni.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applicano anche a coloro che, a norma dell'art. 3, intendono affidare alla Società il mandato per l'esercizio e la tutela dei diritti di autore ad essi spettanti.

TITOLO III

ORDINAMENTO INTERNO

8. La Società si divide nelle seguenti sezioni:

1. sezione drammatica;
2. sezione lirica;
3. sezione operette e riviste;
4. sezione piccoli diritti musicali;
5. sezione cinematografica;
6. sezione libro.

Ove le necessità lo richiedano, il consiglio generale, su proposta del comitato direttivo, potrà deliberare la costituzione di altre sezioni, determinando le modalità per l'assegnazione dei soci e dei mandanti.

9. I soci della Società ed i mandanti sono assegnati alle sezione nel seguente modo:

1. alla sezione drammatica, gli autori drammatici, loro eredi od aventi causa e, in particolare, loro cessionari o rappresentanti i quali abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione di opere drammatiche;

2. alla sezione lirica, gli autori della parte letteraria e della musica del genere lirico, gli editori e gli eredi od aventi causa, degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione di opere liriche

3. alla sezione operette, gli autori della parte letteraria e della musica di operette, riviste e spettacoli simili, gli editori e gli eredi od aventi causa, degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione degli spettacoli di cui sopra;

4. alla sezione piccoli diritti musicali, gli autori della parte letteraria e della musica, gli editori e gli eredi od aventi causa, degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalle esecuzioni di pezzi staccati di opere liriche, di operette, di composizioni musicali di ogni genere, comunque effettuate, sia con mezzi umani, sia con mezzi meccanici, sia con altro mezzo qualsiasi;

5. alla sezione cinematografica, gli autori di films cinematografici, i produttori di films cinematografici, gli eredi od aventi causa degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalla proiezione delle pellicole cinematografiche;

6. alla sezione libro, gli autori di opere letterarie, scientifiche, artistiche, divulgate a mezzo della stampa o di sistemi analoghi, gli editori, gli eredi od aventi causa, degli uni o degli altri, che abbiano diritti derivabili dalla pubblicazione delle loro opere.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

10. Sono organi della Società:

- a) il consiglio generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) le commissioni di sezione;
- d) il presidente.

11. Il Consiglio generale è composto dai membri non elettivi del comitato direttivo, da un direttore generale del Ministero delle finanze, dal direttore dell'ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero delle corporazioni e da non meno di 24 e non più di 48 altri membri designati ogni cinque anni, in rapporto alle sezioni di cui all'art. 8, nel modo seguente:

a) dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, su proposta delle associazioni sindacali interessate ad essa aderenti:

1. per la sezione drammatica, non meno di due e non più di quattro autori drammatici;

2. per la sezione lirica, non meno di due e non più di quattro autori della parte letteraria e della musica del genere lirico;

3. per la Sezione operette e riviste, non meno di due e non più di quattro autori della parte letteraria e della musica di operette, riviste e spettacoli simili;

4. per la sezione piccoli diritti musicali, non meno di due e non più di quattro autori della parte letteraria e della musica;

5. per la sezione cinematografica, non meno di due e non più di quattro autori di films cinematografiche;

6. per la sezione libro, non meno di due e non più di quattro autori;

b) dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, su proposta delle associazioni sindacali interessate ad essa aderenti:

1. per la sezione drammatica, non meno di due e non più di quattro cessionari o rappresentanti di diritti derivabili dalla rappresentazione di opere drammatiche;

2. per la sezione lirica, non meno di due e non più di quattro editori lirici;

3. per la sezione operette e riviste, non meno di due e non più di quattro editori della parte letteraria e della musica di operette, riviste e spettacoli simili;

4. per la sezione piccoli diritti musicali, non meno di due e non più di quattro editori di musica;

5. per la sezione cinematografica, non meno di due e non più di quattro editori di films cinematografiche;

6. per la sezione libro, non meno di due e non più di quattro editori di libri.

Il consiglio generale stabilisce, entro i limiti di cui al comma precedente, il numero paritetico dei membri che, per ogni sezione, deve essere designato da ciascuna delle due Confederazioni.

La designazione deve cadere su soci della Società iscritti alla Associazione sindacale della categoria, degli autori e degli editori, interessata.

12. Il Consiglio generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocato quando il comitato direttivo lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. La convocazione sarà fatta dal presidente della Società, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi, gli avvisi di convocazione con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine può, in caso di urgenza, essere ridotto a otto giorni.

La riunione del Consiglio generale è valida quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti: trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida purché siano presenti almeno quindici componenti.

Il presidente della Società è di diritto presidente del consiglio generale; egli, però, non può presiedere il consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione. Il consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

13. Ciascun componente del consiglio generale ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta: spetta al presidente di determinare il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione, tranne che si tratti di questioni concernenti persone, per le quali la votazione deve sempre avvenire per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

14. Il Consiglio generale viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazione sulle direttive e sulle questioni di massima riguardanti l'attività

della Società;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Società ed esame delle relazioni morali ed economiche del presidente della Società nonché della relazione finanziaria dei sindaci.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo saranno anche determinati i contributi sociali e le percentuali di trattenuta della Società per i servizi resi ai soci;

c) deliberazione degli atti che implichino trasformazioni patrimoniali;

d) deliberazioni sulle eventuali modifiche del presente statuto;

e) determinazione del numero dei componenti il consiglio generale stesso entro i limiti stabiliti dall'art. 11;

f) designazione del presidente della Società;

g) elezione di otto membri della consulta legale;

h) deliberazioni relative alle nomine dei soci onorari a norma dell'art. 4;

i) adempimento di tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto e dai regolamenti della Società.

Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio generale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e gli atti di cui alla lettera c) dovranno, a cura del presidente essere rimessi per l'esame di legittimità al Ministero delle corporazioni.

Entro lo stesso termine dovranno essere altresì rimesse al Ministero, per l'approvazione, le deliberazioni di cui alla lettera d).

15. Il Comitato direttivo è composto:

a) dal presidente della Società;

b) dal presidente della Corporazione dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) da quattro rappresentanti degli autori;

f) da quattro rappresentanti degli editori.

I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I rappresentanti degli autori di cui alla lettera e) ed i rappresentanti degli editori di cui alla lettera f) saranno eletti, nel proprio seno ed in occasione della convocazione del consiglio generale, dai membri del Consiglio stesso designati rispettivamente dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

16. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente della Società ed è convocato dal presidente stesso, normalmente una volta ogni quadrimestre e straordinariamente quando lo chiedono almeno sei dei suoi componenti o quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

17. Il comitato direttivo:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le direttive di massima deliberate dal consiglio generale;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo da sottoporsi al consiglio generale, unitamente alle proposte per la determinazione dei contributi sociali e delle percentuali di trattenuta della Società per i servizi resi ai soci;

c) delibera, previo parere della consulta legale, il regolamento organico del personale;

d) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale della Società;

e) delibera, previo parere della consulta legale, il regolamento generale ed i regolamenti speciali della Società;

f) delibera sulle domande di ammissione dei soci o dei mandanti a norma dell'art. 5;

g) delibera sulle questioni che gli vengono sottoposte dal presidente;

h) esercita, in caso di urgenza, i poteri del consiglio generale: le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte al consiglio nella sua prossima riunione;

h) adempie a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal consiglio generale, dal presente statuto o dai regolamenti.

18. Per ciascuna delle sezioni in cui si divide la Società è costituita una commissione di sezione. Ogni commissione è presieduta dal presidente della Società e ne fanno parte i membri del consiglio generale designati a norma dell'art. 11 per la rispettiva sezione.

Le commissioni sono convocate quando il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda la metà dei componenti.

Per la validità delle adunanze e per le deliberazioni delle commissioni saranno applicate le norme stabilite dall'articolo 16 per il comitato direttivo.

19. Ogni Commissione di sezione determina le norme per la tutela economica dei diritti relativi al repertorio rappresentato dalla Sezione: in particolare esamina ed approva le convenzioni, con enti o singoli per la rappresentanza della Società all'estero e degli stranieri in Italia; fa le proposte per la determinazione dei contributi e delle percentuali; stabilisce i criteri per l'accertamento, l'incasso e il riparto dei diritti relativi al repertorio rappresentato.

Le Commissioni di sezione danno parere sulle domande di ammissione a socio o a mandante. Esse possono inoltre, prestare ufficio per conciliare le controversie tra i soci relative ai reciproci rapporti nel campo del diritto di autore.

20. Contro le deliberazioni delle commissioni di sezione il socio od il mandante possono ricorrere al comitato direttivo il quale decide inappellabilmente. Il reclamo deve essere proposto entro venti giorni dalla data di comunicazione all'interessato o da quella di pubblicazione sul bollettino sociale della deliberazione.

21. Il presidente è designato dal consiglio generale ed è nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni: dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Egli rappresenta la Società ad ogni titolo, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni: è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; cura il coordinamento dell'attività delle Sezioni; è di diritto presidente di tutti gli organi sociali; adempie a tutte le funzioni che gli siano attribuite dal presente statuto o dai regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da un membro del comitato direttivo da lui designato.

TITOLO V

DELLA CONSULTA LEGALE

22. La consulta legale è composta:

- a) dal presidente della Società;
- b) da otto membri eletti dal consiglio generale fra i soci laureati in giurisprudenza;
- c) dal presidente della Corporazione dello spettacolo;
- d) dal direttore generale del Ministero delle finanze, di cui al primo comma dell'art. 11;
- e) dal direttore dell'ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero delle corporazioni.

La consulta è presieduta dal presidente della Società o da un membro della consulta stessa da lui delegato; funziona da segretario il capo dell'ufficio legale della Società.

I membri di cui alla lettera b) durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

23. La Consulta legale:

- a) attende ad ogni studio che interessi il diritto di autore;
- b) dà pareri in tema di diritto di autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal presidente della Società per iniziativa di esso o dietro domanda di soci, nonché su questioni giuridiche di particolare importanza che interessino la Società e che le vengano sottoposte dal presidente;
- c) si costituisce in collegio arbitrale con la partecipazione di almeno tre membri nominati dal presidente e accettati dalle parti contendenti, per dirimere controversie tra soci, in tema di diritto di autore, quando costoro lo richiedano;
- d) assolve a tutte le altre funzioni conferitele dallo statuto e dai regolamenti.

TITOLO VI

DEL DIRETTORE GENERALE

24. Il direttore generale della Società è nominato dal comitato direttivo su proposta del presidente.

Egli dirige gli uffici e servizi della Società; provvede alla esecuzione delle deliberazioni e decisioni degli organi sociali ed esercita tutte le altre funzioni che gli siano delegate dal presidente.

Egli interviene, con voto consultivo, alle riunioni degli organi sociali.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE E BILANCI

25. Il patrimonio della Società è Costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque divengano proprietà sociale;

b) dalle somme che il consiglio generale della Società destini a formare speciali riserve od accantonamenti.

Del patrimonio sociale deve essere tenuto in apposito registro l'inventario che, all'inizio di ogni esercizio finanziario, dovrà essere presentato, debitamente aggiornato, a cura del presidente, al comitato direttivo

26. Costituiscono entrate della Società:

a) i contributi dovuti dai soci nella misura stabilita dal consiglio generale;

b) le percentuali di trattenuta della Società per i servizi resi ai soci o ai mandanti nella misura determinata dal consiglio generale;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) gli eventuali altri contributi di enti o singoli e qualunque altra somma che, a qualsiasi titolo, sia devoluta alla Società e non sia destinata ad incremento del patrimonio sociale.

27. L'esercizio finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude al 3 dicembre di ogni anno.

28. Il bilancio preventivo della Società deve essere compilato in modo da far risultare gli introiti e le spese previste, in rapporto ad ognuna delle sezioni in cui si divide la Società.

Analogamente deve essere provveduto per la tenuta delle scritture sociali e per la compilazione del conto consuntivo.

Il conto consuntivo è sottoposto al consiglio generale non oltre il mese di maggio di ogni anno.

Il consiglio generale, in sede di deliberazione del bilancio preventivo, può conferire al comitato direttivo, entro i limiti ritenuti opportuni, i poteri necessari per apportare al bilancio stesso quelle varianti che siano indispensabili in rapporto ai successivi accertamenti.

Le deliberazioni relative a tali varianti debbono essere comunicate al Ministero delle corporazioni ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 14.

29. Con il regolamento generale di cui all'art. 17 del presente statuto sarà stabilita ogni altra norma occorrente per la gestione delle entrate sociali e del patrimonio, determinando, in particolare, le competenze di ciascuno degli organi sociali per la gestione amministrativa entro i limiti del bilancio; le modalità per le riscossioni ed i pagamenti; i controlli, interni e quanto altro occorra per la tenuta delle scritture sociali e per la gestione in genere.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI SINDACI

30. Il collegio dei sindaci è composto di tre membri di cui uno nominato dal Ministero delle corporazioni, uno dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed uno dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

I sindaci possono essere scelti anche fra i non soci; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

31. I sindaci sorvegliano le operazioni sociali e l'adempimento delle disposizioni dello statuto; stabiliscono, d'accordo con il comitato direttivo, le norme per la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi ed hanno, in genere, tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 184 del codice di commercio. Essi hanno diritto di intervenire alle riunioni di consiglio generale e del comitato direttivo e possono chiedere la convocazione sia dell'uno che dell'altro.

Almeno un mese prima della presentazione al consiglio generale, il conto consuntivo sarà sottoposto all'esame dei sindaci, che dovranno accompagnarlo con una loro relazione. Tale relazione sarà anche comunicata al Ministero delle corporazioni

insieme con il conto.

TITOLO IX.

NORME DISCIPLINARI

32. Il socio il quale contravvenga a disposizioni statutarie o regolamentari della Società o venga meno agli impegni assunti è passibile di provvedimenti disciplinari indipendentemente dalla responsabilità di diritto comune verso la Società, verso altri soci o mandanti o verso terzi.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) la censura;
- b) la multa da L. 100 a L. 10.000;
- c) la decadenza da socio;
- d) l'espulsione dalla Società.

L'organo competente a decidere l'applicazione della sanzione potrà disporre anche la pubblicazione nel bollettino sociale.

33. La censura è applicata dalla competente commissione di sezione per lievi mancanze.

La censura deve essere motivata; il socio può ricorrere al comitato direttivo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il comitato direttivo decide inappellabilmente.

34. La multa è inflitta dalla competente commissione di Sezione per recidiva nelle mancanze che diedero luogo a censura o per gravi mancanze. In base alla deliberazione della commissione, l'importo della multa potrà senz'altro essere detratto dal credito del socio.

La deliberazione che infligge la multa deve essere motivata; il socio può ricorrere al comitato direttivo entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il Comitato direttivo decide inappellabilmente.

35. La decadenza da socio è deliberata dal comitato direttivo su proposta della competente commissione di sezione, quando il socio abbia commesso azioni che siano incompatibili con la qualifica di socio.

La espulsione dalla Società è deliberata dal comitato direttivo su proposta della competente commissione di sezione, in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta il perdurare di qualsiasi rapporto con la Società. Dalla data indicata nel provvedimento e, in difetto, dalla data del provvedimento stesso, cessa la tutela da parte della Società dei diritti di autore del socio espulso.

Le deliberazioni del Comitato direttivo di cui ai commi precedenti debbono essere motivate e debbono aver riportata una maggioranza di almeno la metà dei componenti il comitato stesso; il socio può ricorrere al consiglio generale entro un mese dalla data di comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

36. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b) e d) dell' art. 32 sono applicabili, con le modalità previste dal presente titolo, anche ai mandanti.

37. Il Presidente della Società, prima di promuovere le deliberazioni o le proposte per l'applicazione di sanzioni disciplinari, contesta al socio od al mandante, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni. Tali giustificazioni sono comunicate alle commissioni di sezione od al comitato direttivo.

Indipendentemente dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 32, il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

38. Il Presidente della Società convoca, quando lo ritenga opportuno, determinati gruppi o categorie di soci, per questioni di carattere generale o particolare o per comunicazioni di decisioni o di direttive.

Le convocazioni hanno luogo per invito personale o a mezzo di avviso pubblicato nel bollettino sociale.

39. I membri del consiglio generale, del comitato direttivo e della consulta legale che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dall'organo del quale il membro fa parte dopo

decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

40. Per la prima attuazione del presente statuto il numero dei membri del consiglio generale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11 è stabilito come appresso:

a) membri designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, su proposta delle associazioni sindacali interessate ad essa aderenti:

1. tre, per la sezione drammatica;
2. due, per la sezione lirica;
3. tre per la sezione operette e riviste;
4. quattro per la sezione piccoli diritti musicali;
5. due per la sezione cinematografica;
6. due per la sezione libro.

b) membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, su proposta delle associazioni sindacali interessate ad essa aderenti:

1. tre per la sezione drammatica;
2. due per la sezione lirica;
3. tre per la sezione operette e riviste;
4. quattro per la sezione piccoli diritti musicali;
5. due per la sezione cinematografica;
6. due per la sezione libro.

41. Entro il 31 dicembre 1932 i regolamenti generali e sociali della Società saranno riveduti per essere messi in armonia con le norme del presente statuto.

I regolamenti stessi continueranno, frattanto, a rimanere in vigore tranne le norme che sono in contrasto con quelle del presente statuto e che si intendono da queste sostituite.

43. Per tutti gli effetti del presente statuto e per tutte le controversie dipendenti da esso o riflettenti lo stato di scioglimento o liquidazione della Società, il domicilio dei soci si intende eletto a Roma presso la sede sociale.